



COPIA

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Provincia di Reggio Calabria

Corso Vittorio Emanuele II - Tel. (0966) 3740211 – Fax (0966) 371454
www.comunebagnara.it urp@comunebagnara.it

UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA I° LIVELLO UOC 2 PERSONALE

DETERMINAZIONE

N° **29** Del **25/10/2022**

OGGETTO: Determinazione n. 26 del 4 ottobre 2022 avente ad oggetto: "Annullamento parziale Determinazione n. 20 del 15.09.2022 avente ad oggetto "Approvazione Verbali della Commissione di selezione per n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Comandante Polizia municipale - Full Time 36 ore - Cat. Prof.le D - Pos. Econ. D1" - DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venticinque** del mese di **Ottobre**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DOTT. EMILIO PIETRO nominato con decreto Sindacale n. 12 del 03/05/2019 nell'esercizio delle predette funzioni, usando dei poteri e delle facoltà previste dalla normativa vigente e dal vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000

VISTO il D.LGS N. 118/2011

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Dicembre 2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 295 del 17/12/2019

Premesso che:

- con Determinazione di questa U.O.C. n. 20 del 15.09.2022 sono stati approvati i verbali della Commissione di selezione n. 1 del 6 giugno 2022, nn. 2, 3 e 4 del 20 luglio 2022, allegati in atti del fascicolo, relativi alla procedura di selezione per n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Comandante Polizia municipale - Full Time 36 ore - Cat. Prof.le D - Pos. Econ. D1 e, per l'effetto, è stata disposta la nomina, quale vincitore della procedura selettiva, della candidata D.ssa Francesca Iannotta, nata a Crotona il 21.09.1993 - Codice fiscale NNTFNC93P61D122N, quale partecipante nell'ambito del procedimento di scorrimento delle graduatorie;
- con Determinazione n. 26 del 4 ottobre u.s., questo Ufficio provvedeva per le motivazioni riportate nel medesimo atto, all'annullamento parziale della richiamata Determinazione di questa U.O.C., n. 20 del 15.09.2022 relativamente alla sola parte riferibile alla nomina della D.ssa Francesca Iannotta, quale vincitrice della selezione, dando atto che la relativa graduatoria vigente al Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) è stata approvata con Determinazione del Responsabile AA.GG. del 20.01.2022, pertanto oltre il termine previsto dal bando, quale norma *lex specialis*, per l'appunto indicato al 31.12.2021;
- con la medesima Determinazione n. 26/2022 si dava atto che per effetto di detto annullamento parziale, risultava vincitore della procedura selettiva il candidato che seguiva in graduatoria della selezione per la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo - Comandante Polizia municipale - Full Time 36 ore - Cat. Prof.le D - Pos. Econ. D1, individuato nel Dott. Gaglioti Giuseppe, nato a Palmi il 25.06.1978, C.F.: GGLGPP78H25G288, facendo salvo la sottoscrizione dello schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria di che trattasi, unitamente al possesso dei requisiti di legge per la stipula del Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time;
- con la medesima Determinazione veniva disposto l'utilizzo ai sensi dell'art. 9 della legge n° 3/2003, relativamente al Dott. Gaglioti Giuseppe, della graduatoria valida del Comune di Ricadi (VV), a mezzo la formale richiesta al medesimo Comune di avvalersi della graduatoria di che trattasi, e la conseguenziale sottoscrizione dello schema di accordo;

Preso atto che il Comune di Ricadi, con apposita nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 10 ottobre u.s., al n. 20504, intervenuta a riscontro della richiesta di null osta da parte di questo Ente, evidenziava a tal riguardo due criticità, la prima afferente il versante ricorso presentato da un concorrente alla procedura concorsuale indetta dall'Ente, la seconda che l'efficacia di detta graduatoria è venuta meno a far data 2 agosto 2022, essendo decorso a tale data il termine del triennio di validità della graduatoria del Comune di Ricadi;

Ritenuto:

- in relazione alla prima rappresentata criticità, al fine di contemperare l'esigenza di presidiare la versante esigenza organizzativa del Comune di Bagnara Calabria di disporre, dopo un lungo periodo di vacatio della figura del Comandante della Polizia municipale, della figura professionale scaturita dall'esito del procedimento di selezione degli idonei in graduatorie, con la rinveniente opportunità comunque di non contrarre una obbligazione giuscontrattuale a tempo indeterminato, si ravvisa l'opportunità di addivenire in prima facie, e nelle more delle risultanze del ricorso, alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e full time, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs n. 165/2001. Ad esito di detto ricorso, qualora venisse confermata l'efficacia della graduatoria di che trattasi, si provvederà alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time;
- avuto riferimento alla seconda criticità riferibile alla sopravvenuta inefficacia della graduatoria del Comune di Ricadi, in pendenza della definizione del procedimento avviato da questo Ente di selezione comparativa dei candidati che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione, si ritiene di superare la stessa avvalendosi del delineato orientamento della Giurisprudenza amministrativa del TAR, che al riguardo

ci offre utili pronunciamenti in merito.

Particolare interesse si rivela infatti al riguardo il pronunciamento del TAR Campania, n. 01506/2021, che in accoglimento del ricorso di un candidato, ha avuto modo di evidenziare che*”essendo incontestato che la graduatoria in questione era pienamente valida al momento dell'avvio della procedura (pur volendo assumere la data del 3.6.2020) e che la stessa è restata efficace anche dopo l'assenso manifestato sia dal Comune di Agerola che dall'interessato, cristallizzandosi così a quel momento la posizione dell'aspirante;Considerato, peraltro, che non possono farsi ricadere sul candidato incolpevole gli effetti sfavorevoli conseguenti dalla dilatata tempistica del procedimento valutativo, che non risulta di certo ascrivibile al comportamento negligente del ricorrente”*.

Sulla fattispecie è interessante altresì il pronunciamento del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 65/2021, che in riferimento alla medesima fattispecie della validità ed efficacia della graduatoria, ha avuto modo di evidenziare che la validità ed efficacia della graduatoria.....*” si collega alla temporaneità del periodo di validità ed efficacia delle graduatorie concorsuali, sulla base del principio fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale per il quale "La previsione di limiti temporali di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione è diretta a evitare che, essendo lontana la selezione che vi ha dato luogo si pregiudichi l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici, resa oggi ancor più pressante dalle frequenti innovazioni normative che impongono la modifica delle stesse modalità di selezione dei candidati a tali impieghi. Si tratta, dunque, di una ratio intimamente correlata con l'attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione" (Corte Costituzionale n. 241 del 21 dicembre 2018).*

Orbene, nel caso di specie, la graduatoria nella quale il ricorrente era inserito come idoneo è stata approvata dal Comune di Rosarno con determinazione n. 289 del 04/05/2017, ed era perfettamente valida al momento in cui, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2020, il Comune di Reggio Calabria approvò la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 ed il programma delle assunzioni per il 2020.

Ma anche a voler spostare in avanti il momento in cui l'amministrazione utilizzatrice deve procedere alla verifica della validità della graduatoria da utilizzare per soddisfare le proprie esigenze assunzionali, questo limite temporale non può, ad avviso di questo Tribunale, essere spostato oltre il momento della chiusura del procedimento finalizzato alla individuazione della graduatoria da utilizzare ed alla definizione dell'accordo di utilizzo, voluto dall'art. 3 co. 61 legge n. 350/2003, anche richiamato dalla legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego, a mente del quale "le amministrazioni pubbliche (..) possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate".

Rilevato alla luce dei superiori pronunciamenti dei TAR, che al momento della partecipazione all'avviso di selezione del Comune di Bagnara Calabria, da parte del candidato Giuseppe Gaglioti, la graduatoria del Comune di Ricadi era ancora vigente ed efficace, e ancor di più lo stesso comune, previa richiesta del candidato, aveva già rilasciato assenso di massima all'utilizzo della graduatoria de qua, giusta nota prot. n. 2321 del 18.02.2022, che detto candidato ha allegato alla manifestazione di interesse in sede di partecipazione alla procedura di selezione indetta da questo Ente. Infatti in quella sede il Comune di Ricadi aveva formulato*“il proprio assenso di massima alla stipula della convenzione di utilizzo della graduatoria, impegnandosi sin d'ora a dare l'assenso in caso di collocamento utile in graduatoria per l'assunzione del dott. Giuseppe Gaglioti, utilmente inserito nella graduatoria degli idonei approvata da Codesto Comune”*. Per l'effetto nel caso di specie non può non rilevarsi che la stipula dell'accordo tra questo Ente ed il Comune di Ricadi riveste un aspetto meramente formale, avendo esaurito sul piano sostanziale gli effetti dell'assenso del Comune di Ricadi a far data 18 febbraio 2022;

Ravvisata pertanto la sussistenza del requisito della validità e dell'efficacia della graduatoria del Comune di

Ricadi al momento della partecipazione del candidato alla procedura di selezioni di questo Comune, addirittura corroborata dal rappresentato assenso di massima ed impegno a quella data formulati dal Comune di Ricadi, questo Ufficio ritiene superata anche la seconda rappresentata criticità del decorso del termine di validità triennale della graduatoria alla data del 2 agosto 2022, alla data di richiesta da parte di questo Ente al Comune di Ricadi della formale sottoscrizione dello schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria di che trattasi, di cui alla nota prot. n. 20267 del 6 ottobre 2022;

DETERMINA

- di confermare, come conferma, e per le motivazioni esposte in narrativa, rilevabili anche ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90, le determinazioni assunte da questo Ufficio in seno alla Determinazione n. 26 del 4.10.2022, e per l'effetto di nominare, come nomina, vincitore della selezione per la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo- Comandante della Polizia municipale, Full time a n. 36 ore – Categoria professionale D, posizione economica D1, il dott. Giuseppe Gaglioti, nato a Palmi (RC) il 25.06.1978 - Codice fiscale GGLGPP78H25G288;

- di dare atto, come da atto, che per effetto del pendente ricorso presentato da un candidato nell'ambito della procedura concorsuale indetta dal Comune di Ricadi, si ravvisa l'opportunità di addivenire in prima facie, e nelle more delle risultanze del ricorso, alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con detto candidato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs n. 165/2001. Ad esito di detto ricorso, qualora venisse confermata l'efficacia della graduatoria di che trattasi, si provvederà alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time con il dott. Giuseppe Gaglioti;

- di disporre, come dispone, l'invio della presente Determinazione al Comune di Ricadi, ai fini del perfezionamento dell'Accordo formale per l'utilizzo della graduatoria di che trattasi, condizionando altresì l'efficacia di quanto testè disposto al riscontro da parte di questo Ente dei requisiti di legge per la stipula del Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e full time;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

- di dare atto che:

- il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto viene sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Lo scrivente Responsabile dichiara che non sussistono conflitti di interessi, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo allo scrivente Responsabile firmatario del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Pietro Emilio

Bagnara Calabria lì, 25/10/2022

Parere di regolarità tecnica

Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bagnara Calabria, Li 25/10/2022

Il Resp. dell'area
F.to DOTT. PIETRO EMILIO

Il responsabile del procedimento interessato attesta la regolarità tecnica dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6 lettera a) della Legge n. 241/1990

Bagnara Calabria, Li 25/10/2022

Il Resp. del Procedimento
DOTT. PIETRO EMILIO

Trasmesso all'Ufficio Finanziario in data _____ per gli adempimenti di competenza, in attesa di attestazione copertura finanziaria.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Vista le retrostesa determinazione, si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. **147-bis** e dell'art. **151, IV c.**, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la corretta imputazione di spesa alle pertinenti voci del corrente Bilancio 2022, nonché la relativa copertura finanziaria.

li 25/10/2022

IL RESPONSABILE
del Servizio Finanziario
F.to DOTT. GIUSEPPE MARINO

Note eventuali:

Il Resp. dell'area
F.to DOTT. PIETRO EMILIO

ESECUTIVITA'

La retro estesa determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del sopra esteso visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, IV c, del D.Lgs. 267/2000.

Li 25/10/2022

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124 del D.Lgs 267/2000

Li,

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG. ROSARIO DIMAIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Resp. dell'area
(DOTT. PIETRO EMILIO)
